



COMUNE DI VILLA RENDENA
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
IL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI**

Approvato con deliberazione n. 03 del Consiglio Comunale di data 02.04.2013

REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito ai sensi dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.

Art. 2

Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani è un servizio di pubblico interesse e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalla convenzione stipulata fra il Comune di Villa Rendena e la Comunità delle Giudicarie: **"CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.P.Reg 01.02.2005 N. 3/L, DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEL CICLO DEI RIFIUTI IVI COMPRESA LA RELATIVA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)"** e successivo **"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE"**, approvato, ai sensi dell'articolo 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm, con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 5 di data 11 gennaio 2013.

2. L'attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore, individuato nella Comunità delle Giudicarie, che provvede altresì all'applicazione e alla riscossione della tariffa, e del nuovo tributo comunale sui servizi e sui rifiuti.

Art. 3

Istituzione e determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel caso di adozione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, come previsto appunto all'art. 14, comma 29, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm., si applica limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi per i servizi indivisibili erogati dal Comune di Villa Rendena come individuata dall'art. 14, comma 13, D.L. 06.12.2011 n. 201.

2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è dovuto nella misura determinata dal Consiglio comunale tra un minimo ed un massimo stabiliti dall'art. 14, comma 13, del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e ss.mm, commisurata alla superficie calpestabile dichiarata o accertata ai fini della TIA/Tares.

Art. 4

Esclusioni, agevolazioni e sostituzioni del Comune

1. Le riduzioni, esclusioni, agevolazioni e sostituzioni previste dal "Regolamento per l'applicazione della tariffa di Igiene Ambientale", se ed in quanto attribuibili, si applicano al tributo sui rifiuti e sui servizi, al fine di determinare la base imponibile prevista dalla legge.

Art. 5

Comunicazione

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 22 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa di Igiene Ambientale" valgono ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi ed hanno effetto anche per gli

anni successivi, salvo che si verifichino delle variazioni per le quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo medesimo.

Art. 6

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti gestori di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Art. 7

Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi viene riscosso per il tramite della Comunità delle Giudicarie in occasione dell'emissione delle fatture per la riscossione della tariffa basata sul sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e da questa versato al Comune di Villa Rendena secondo le modalità stabilite dalla legge e dalla specifica convenzione stipulata fra Comunità e Comune.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. In vista della prima applicazione del tributo le disposizioni di cui ai precedenti articoli potranno subire delle modifiche in conseguenza di necessità tecniche tra le quali il reperimento dei dati catastali.

Art. 9

Efficacia

1. Il presente Regolamento è efficace a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Art. 10

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.